



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 122 /11/CSP

SEGNALAZIONE DEL SIG. MICHELE CACCAVONE, CANDIDATO SINDACO AL COMUNE DI SERRACAPRIOLA – LISTA COSTRUIAMO INSIEME PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DEL SINDACO DEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 maggio 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”, pubblicata nella *gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O., e, in particolare, l'art. 29, comma 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*”;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTE le segnalazioni, inviate anche al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia, del Sig. Michele Caccavone, candidato sindaco al Comune di Serracapriola (FG) – Lista Costruiamo insieme, e pervenute in data 8, 9 e 11 maggio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2011 (rispettivamente, prot. n. 21934, 21959, 22793), nella quale si lamenta la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, da parte del Sindaco del Comune, Marco Camporeale, candidato Sindaco alle prossime elezioni comunali, in relazione ad una serie di iniziative pubbliche promosse dall'amministrazione comunale. In particolare, l'esponente asserisce la valenza propagandistica delle comunicazioni inerenti l'inaugurazione di Palazzo Arranga, sede della Casa comunale e del Cinema Teatro Palazzo, nonché la partecipazione ufficiale del Sindaco ad una cerimonia religiosa svoltasi il 2 maggio con la quale è stata conferita la cittadinanza onoraria a San Fortunato (deliberata dal Consiglio comunale in data 29 aprile 2011);

VISTA la nota in data 8 maggio 2011 (prot. 783) con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia ha proceduto alla contestazione dei fatti oggetto di denuncia al Sindaco di Serracapriola, chiedendogli di trasmettere eventuali controdeduzioni in merito;

VISTE le note in data 9 maggio 2011 (prot. 4421), 10 maggio 2011 (prot. 4459) e 11 maggio 2011 (prot. 4422), del Sindaco, Marco Camporeale, nelle quali, in relazione ai fatti contestati, si precisa in sintesi quanto segue:

- le attività contestate attengono al ruolo istituzionale rivestito in qualità di Sindaco del Comune di Serracapriola;
- l'inaugurazione di Palazzo Arranga costituisce il momento conclusivo di una lunga ristrutturazione che ha consentito agli uffici comunali di tornare nella propria sede originaria. L'evento, anche per gli ospiti intervenuti, ha avuto una chiara impronta istituzionale;
- la partecipazione alla cerimonia religiosa per il conferimento della cittadinanza a San Fortunato non può essere qualificata come propaganda, bensì come assolvimento di compiti istituzionali analogamente a quanto fatto nel corso del mandato;
- l'inaugurazione del Teatro comunale è stata un'iniziativa promossa in modo impersonale, al fine di riconsegnare alla città un elemento fondamentale del proprio patrimonio storico-culturale dopo anni di restauro. In ogni caso, il Sindaco non sarà presente al chiaro scopo di assicurare *“una serena conclusione del periodo di propaganda elettorale”* ;
- le norme distinguono l'attività istituzionale delle pubbliche amministrazioni dalla propaganda che infatti non consiste nello svolgimento di attività istituzionale. In particolare, l'art. 29, comma 6, della legge n. 81/93 *“non ha inciso sull'ambito dei poteri e dei doveri delle pubbliche amministrazioni, la cui attività istituzionale è indefettibile e va svolta senza fratture temporali, anche in prossimità della competizione elettorale”*.
- il comportamento tenuto dalla Amministrazione uscente di Serracapriola è stato conforme al dettato normativo;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- il verbale della Conferenza provinciale permanente – gruppo di lavoro enti locali della prefettura –UTG Modena del 2009 e il parere n. 20/2005 del Ministero degli interni confermano tale interpretazione del dettato normativo, asseritamente violato dalla amministrazione comunale di Serracapriola, facendo riferimento ai doveri di equilibrio e correttezza degli amministratori.

VISTA la nota in data 11 maggio 2011 (prot. n. 22691) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso il fascicolo contenente gli accertamenti istruttori relativi all'esposto ai fini delle conseguenti valutazioni dell'Autorità;

VISTA la nota 11 maggio 2011 (prot. n. 22810) con la quale l'Autorità, nelle more dell'adozione delle determinazioni di competenza, preso atto degli esposti presentati dalla Lista Costruiamo insieme, ha ritenuto di rivolgere un invito all'amministrazione comunale di Serracapriola ribadendo la portata dei limiti imposti dall'art. 9 della legge n. 28/00;

ESAMINATA la documentazione oggetto delle segnalazioni dalla quale emerge quanto segue:

- nel corso della campagna elettorale per l'elezione del Sindaco del Comune di Serracapriola sono state intraprese varie attività di comunicazione istituzionale da parte dell'Amministrazione comunale uscente;
- l'esponente allega solo due volantini, relativi a due distinte iniziative, l'inaugurazione del nuovo Teatro comunale, prevista per il giorno 11 maggio, e lo spettacolo "dei burattini" presso il medesimo teatro, previsto per il successivo 14 maggio;
- solo nel primo compare la firma del sindaco, Marco Camporeale;
- il sindaco ha comunque precisato, con nota trasmessa in data 11 maggio, che non avrebbe preso parte all'evento;
- l'esponente lamenta l'intervenuta violazione del divieto di propaganda elettorale sancito dalle norme genericamente con riferimento a varie iniziative del Sindaco peraltro non identificate "*Molte sono, difatti, le attività/comunicazioni istituzionali del sindaco nonché candidato Sindaco della lista Insieme per Serracapriola, che oltre a superare i limiti di indispensabilità e impersonalità, appaiono finalizzate a conseguire un consenso [omissis]*";
- si lamenta inoltre che il sindaco, in occasione di comizi elettorali, avrebbe fatto riferimento a iniziative di comunicazione istituzionale (quali le predette inaugurazioni);

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che per le elezioni provinciali e comunali fissate per il 15 e 16 maggio 2011, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 31 marzo 2011, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e che da questa data fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, così come ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso la promozione delle due iniziative sopradescritte da parte dell'Amministrazione comunale di Serracapriola ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della n. 28 del 2000;

VISTE le controdeduzioni formulate dal Sindaco, sig. Marco Camporeale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che, in relazione alla iniziativa relativa all'inaugurazione del Teatro comunale, non ricorre il requisito dell'impersonalità richiesto invece dalla legge ai fini della deroga al divieto in quanto il predetto volantino riporta sia il logo del Comune che la firma del sindaco;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO invece che l'altro volantino diffuso ad opera dell'Amministrazione comunale e oggetto di contestazione sia conforme al dettato dell'art. 9 della legge n. 28/00 trattandosi di un'iniziativa rilevante sotto il profilo sociale e diffusa in forma impersonale;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

CONSIDERATO che le altre contestazioni contenute negli esposti appaiono eccessivamente generiche e come tali inammissibili e che non rientra nei poteri



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

assegnati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, all'Autorità quello di sindacare il contenuto di dichiarazioni rese dai candidati in occasione di comizi;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

al Comune di Serracapriola di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo volantini relativa all'inaugurazione del Teatro Comunale fissata per il giorno 11 maggio 2011. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente Ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto messaggio, all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo dell'art.135, lett. b) del codice del processo amministrativo, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa relativamente agli altri fatti contestati nelle segnalazioni.

Roma, 13 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola